



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.

5

Data

27/03/2024

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA ADDOLORATA - VENERDI' 29 MARZO 2024

Premesso che:

in occasione della celebrazione della Santa Pasqua, il Venerdì Santo, alle ore 03.00 del mattino viene venerata la Madonna Addolorata con una processione che si snoda per il centro storico e per le vie principali della città;

tale avvenimento, di grande suggestione, è molto sentito dalla cittadinanza ed è di grande richiamo turistico, tanto da attrarre migliaia di fedeli e giovani che approfittano della occasione per incontrarsi;

è necessario, al fine di assicurare il tranquillo svolgimento della suddetta celebrazione e per tutelare la pubblica incolumità, predisporre apposita ordinanza che vieti, in particolare, l'abbandono al suolo e il lancio di bottiglie in vetro o lattine di alluminio ai danni dei fedeli, turisti, automobilisti e passanti;

è necessario inoltre, il divieto di far uso di qualsiasi strumento musicale nonché di riprodurre musica tramite dispositivi elettronici e/o digitali con microfoni, diffusori o altri accessori di amplificazione acustica;

Visto l'art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 16 marzo 2015 che prevede il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattina dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;

Visto l'art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008;

Informato il Prefetto della Provincia Barletta – Andria – Trani

ORDINA

al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e ai fini della tutela dell'ordine pubblico nonché per assicurare la civile convivenza, in occasione della Processione della Madonna dell'Addolorata del Venerdì Santo - **agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all'interno del territorio urbano dalle ore 22.00 del giorno 28 marzo alle ore 10.00 del giorno 29 marzo 2024:**

- 1. Il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e alluminio di qualunque genere, prevedendo in**

sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica.

2. Il divieto di far uso di qualsiasi strumento musicale nonché di riprodurre musica tramite dispositivi elettronici e/o digitali con microfoni, diffusori o altri accessori di amplificazione acustica.

E' fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi interni ed esterni ai locali occupati in concessione.

AVVERTE

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti **per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000**, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con il pagamento in misura ridotta di € 50,00.

DISPONE

Che tutti gli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che verrà notificata, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line per giorni 15 (quindici) ai soli fini della conoscenza.

Per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

A norma dell'art.3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

A norma dell'art.8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n°15, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo di P.M. Comm. Sup. Miccoli Domenico.

Sindaco

BOTTARO AMEDEO / Namirial
S.p.A./02046570426